Prime indicazioni sulla costituzione delle parrocchie personali dell'Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia

1. - L'11 luglio 2019 con la bolla *Christo Salvatori* è stata annunciata l'erezione dell'Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. La disciplina e le norme proprie dell'Esarcato sono state definite con il *Rescritto ex audientia sanctissimi*: *Norme proprie dell'Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia* del 28 agosto 2023.

L'Esarcato è stato creato con l'obiettivo di venire incontro alle necessità pastorali dei fedeli cattolici ucraini ascritti alla Chiesa *sui iuris* greco-cattolica residenti o aventi il domicilio in Italia.

A norma dei canoni del codice delle Chiese orientali l'Esarcato è persona giuridica canonica pubblica e segue la normativa propria delle Eparchie e, a nome del Romano Pontefice, è retto dall'Esarca.

La giurisdizione sui fedeli dell'Esarcato è dell'Esarca, che nell'esercizio del suo ministero è tenuto a mantenere stretti legami di comunione e di coordinamento con i Vescovi delle diocesi italiane in cui l'Esarcato è presente.

L'Esarca è membro di diritto della CEI (art. 6 Statuto CEI), partecipa all'Assemblea con diritto di voto e segue la normativa propria dei Gerarchi del luogo.

Il presbiterio dell'Esarcato è composto dai presbiteri incardinati nell'Esarcato.

I chierici dell'Esarcato devono coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della Diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero, potendo favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte.

2. - A far data dalla erezione dell'Esarcato, la Segreteria Generale della CEI ha coordinato l'attuazione e l'avvio delle attività pastorali e del ministero dell'Esarca.

A motivo del diritto particolare canonico che in Italia definisce la struttura e l'organizzazione delle diocesi di concerto con il Ministero dell'interno sono state definite talune problematiche propedeutiche al percorso giuridico-amministrativo di costituzione delle parrocchie dell'Esarcato.

3. - A norma del Rescritto (art.4) l'Esarca erige le parrocchie personali nel territorio delle diocesi italiane avendo acquisito il parere dei Vescovi del luogo.

L'Esarcato provvede alla erezione della parrocchia secondo le norme previste dal diritto particolare canonico e questa acquisirà la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto secondo la procedura propria degli enti ecclesiastici della Chiesa latina (cfr. IMA nn. 98 e 99), con conseguente obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura del luogo in cui ha sede la parrocchia personale.

La sede della parrocchia personale dell'Esarcato potrà essere fissata in uno degli immobili concessi dalla parrocchia latina o da altro ente ecclesiastico. È opportuno che la sede dell'ente parrocchia personale dell'Esarcato non coincida con la sede di altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto della Chiesa latina.

Compete al Vescovo diocesano/eparchiale autorizzare la concessione di luoghi di culto o di immobili ad uso pastorale (chiese sussidiarie, canoniche, luoghi pastorali) sentito il consiglio presbiterale e il consiglio affari economici diocesano e acquisito il parere del parroco del luogo e del consiglio affari economici della parrocchia.

A seguito dell'autorizzazione del Vescovo diocesano/eparchiale la concessione dei luoghi di culto e degli immobili ad uso pastorale alla parrocchia personale dell'Esarcato avviene mediante accordo scritto tra il parroco della parrocchia latina e il parroco della parrocchia dell'Esarcato (cfr. Allegato A)

4. - Le convenzioni ancora in uso riguardanti i presbiteri incardinati nell'Esarcato cesseranno alla loro scadenza naturale e non potranno essere più riproposte. I presbiteri dell'Esarcato, in una prospettiva di mutuo aiuto (art. 6 del Rescritto), possono collaborare ad attività ed iniziative pastorali organizzate nel territorio della diocesi italiana di riferimento. Tale collaborazione potrà essere formalizzata mediante convenzione da adattare secondo le circostanze del caso (cfr. Allegato B)